



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

Dipartimento Tecnico

Settore Lavori Pubblici - Progettazione Strategica - Mobilità e Verde

Servizio Verde Pubblico e Parchi

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 153 del 17.10.2017

SINDACO

Avv. Marco Alessandrini

ASSESSORE AL VERDE URBANO

Avv. Antonio Blasioli

DIRETTORE DIPARTIMENTO TECNICO

Arch. Tommaso Vespasiano

DIRIGENTE SETTORE LL.PP

Ing. Giuliano Rossi

RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERDE
E COORDINATORE DEL REGOLAMENTO

Dott. Agr. Mario Caudullo

TECNICI INCARICATI

Per. Agr. Raffaele Di Pietrantonio

Agr. Vincenzo Evangelista

Arch. Emanuella Lionetti

VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Karen Angelucci - Lorena Labricciosa - Michele Manganiello

INDICE

TITOLO I

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - FINALITA'

Art. 3 - DEFINIZIONI

Art. 4 - COMITATO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI

Art. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COLTIVABILI

Art. 6 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI

Art. 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE E DISCIPLINA DEL RELATIVO RAPPORTO

TITOLO II

Art. 8 - NORME DI COMPORTAMENTO E DIVIETI/OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

Art. 9 - CANONE DELLA GESTIONE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Art. 10 - RESPONSABILITA'

Art. 11 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

TITOLO III

Art. 12 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione e di gestione delle aree comunali destinate ad orti, ripartite in porzioni e concesse in comodato d'uso a singoli conduttori o a gruppi sociali organizzati.

Art. 2

FINALITA'

1. Il Comune di Pescara, in attuazione dei principi espressi nell'art. 1, comma 2 e 3 dello Statuto, promuove, attraverso la creazione e l'assegnazione di orti urbani, l'esercizio di attività con finalità sociali, educative, ricreative e terapeutiche.

2. Attraverso le norme del presente Regolamento, l'Ente Comunale garantisce anche il contemperamento di tali principi con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad una disciplina organica in materia di assegnazione e gestione delle aree, di varia natura (pubbliche e private) destinate ad orti urbani, e le modalità di gestione e di sfruttamento delle stesse.

4. Le norme del presente Regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

Ove, a seguito dell'entrata in vigore di norme in contrasto, si renda necessario procedere ad un adeguamento delle norme del presente regolamento, tale modifica viene operata secondo le indicazioni del successivo art.12.

Art. 3

DEFINIZIONI

1. L'*orto urbano* è un appezzamento di terreno, di proprietà comunale, concesso a titolo temporaneo ad uso proprio dell'assegnatario, di cui al successivo comma 2, destinato, compatibilmente con le finalità espresse al precedente art. 2, alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori, per conseguire obiettivi plurimi, quali:

- a) promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale e della riscoperta delle varietà tipiche;
- b) consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni, stimolando la partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva e rafforzando i legami con il territorio;
- c) contrastare il degrado urbano e favorire la riqualificazione degli spazi introducendo elementi di arredo nel sistema-parco o in aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, costituendo in questo modo un presidio costante nelle stesse aree ed inibendone l'abbandono all'improprio utilizzo o al vandalismo;
- d) favorire l'attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
- e) favorire l'integrazione delle risorse alimentari con risparmio sulla spesa.

2. Gli assegnatari di orti urbani saranno:

- a) *cittadini* in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residente nel Comune di Pescara;
 - non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale, part-time o coltivatore diretto;
 - non avere in proprietà appezzamenti di terreno coltivabile ad orto ubicati nel Comune di Pescara ivi comprese le pertinenze di edifici destinati o destinabili ad orto;
 - essere in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di componenti del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato;
 - non aver subito condanne penali per reati contro l'ambiente o il patrimonio pubblico.
- b) *soggetti* in possesso dei seguenti requisiti:
- rientrare in una delle seguenti categorie:
 - Enti Pubblici sovraordinati
 - scuole di ogni ordine e grado;
 - associazioni (riconosciute e non riconosciute);
 - fondazioni;
 - cooperative sociali;
 - organizzazioni di volontariato;
 - Onlus;
 - altri enti collettivi costituenti un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati dagli associati purché avente, in ogni caso, uno scopo non lucrativo ed operante nell'ambito del Comune di Pescara;
 - avere sede nel Comune di Pescara (ad eccezione degli Enti Pubblici sovraordinati);
 - presentare nello Statuto finalità coerenti con quelle definite nell'articolo 2 del presente Regolamento.

3. Per *nucleo familiare* si intende l'insieme di tutti i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 4

COMITATO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI

1. Al fine di una corretta gestione collettiva delle aree, gli assegnatari potranno istituire tra loro un comitato di controllo, composto da tre a cinque membri.
2. Tale comitato sarà eletto a maggioranza entro 3 mesi dalla data di assegnazione e nominerà al suo interno un responsabile, il cui compito sarà quello di costituire un punto di riferimento ed un tramite tra gli assegnatari ed il Comune, in particolare l'Assessorato competente. Inoltre verrà eletto anche un segretario che provvederà a stilare un verbale sia alla prima riunione, nella quale verrà eletto il comitato, sia ogni qualvolta ci sarà una nuova assemblea, per rendere note a tutti gli assegnatari le decisioni verbalizzate. Tali verbali dovranno essere messi agli atti e conservati dallo stesso segretario.
3. Se richiesto dagli assegnatari, l'Amministrazione Comunale potrà partecipare all'assemblea mediante un proprio rappresentante.
4. Il comitato dovrà risolvere in prima istanza tutte le questioni relative alla conduzione degli orti stessi, oltre a far rispettare il presente Regolamento e a coordinare le attività dei singoli assegnatari, segnalando agli Uffici dell'Assessorato competente ogni inadempienza e irregolarità da parte degli assegnatari stessi.

TITOLO II

Art. 5

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COLTIVABILI

1. Le aree per le attività colturali, di cui agli orti definiti nel precedente articolo 3 comma 1, che il Comune intende assegnare vengono divise in tre gruppi:

- a) *tipo A – Orti Attrezzati*: aree verdi in possesso ed attrezzate dal Comune;
- b) *tipo B – Orti da Attrezzare*: aree verdi individuate dal Comune o concesse da privati cittadini, adatte alla realizzazione di un orto urbano, ed allestite a carico dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) e b);
- c) *tipo C – Orti Spontanei*: aree verdi individuate ed allestite dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) e b);

2. Le aree per gli orti urbani di *tipo A*, saranno individuate dagli Uffici Competenti. L'assegnazione verrà fatta mediante bando pubblico, come descritto dal successivo art. 6 comma 1 del presente Regolamento. Ogni unità coltivabile avrà una dimensione variabile, compresa tra 30 e 100 mq, in rapporto alla consistenza delle aree disponibili, e sarà preliminarmente attrezzata. I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 lettera b), potranno richiedere aree di dimensioni maggiori, non superiori a 200 mq.

3. Le aree per gli orti urbani di *tipo B* saranno individuate dall'Amministrazione Comunale ed inserite in un elenco, da approvare con successiva Delibera di Giunta, soggetto ad aggiornamenti periodici. I terreni verranno suddivisi in appezzamenti di massimo 30 mq e saranno assegnati tramite un avviso pubblico. I criteri di assegnazione sono definiti nell'art. 6 comma 2 del presente Regolamento. I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 lettera b) potranno richiedere l'affidamento di un'area di dimensione non superiore a 200 mq, salvo specifici protocolli d'intesa in coerenza con i precedenti articoli 2 e 3.

4. Nell'elenco di terreni definiti dal precedente comma convergeranno anche quelli privati non edificabili, che verranno concessi dal proprietario all'Amministrazione Comunale mediante autocertificazione. Quest'ultima dovrà essere recapitata agli Uffici competenti specificando la durata che non potrà essere, in nessun caso, inferiore a tre anni.

5. Le aree per gli orti urbani di *tipo C* possono essere concesse a seguito di segnalazione da parte del cittadino a cui sarà assegnata l'area stessa per una superficie massima di 30 mq, seguendo l'ordine cronologico delle richieste. Anche i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 lettera b), possono segnalare appezzamenti di terreno da destinare ad orti; in questo caso le dimensioni del lotto assegnate saranno di massimo 200 mq, salvo specifici protocolli d'intesa in coerenza con i precedenti articoli 2 e 3.

Art. 6

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI

1. Le aree per gli orti urbani di *tipo A*, di cui all'art. 5 comma 1, lettera a), saranno assegnate mediante bando pubblico, a seguito del quale verrà redatta una graduatoria. La domanda dovrà essere presentata utilizzando l'ALLEGATO 1 (per i cittadini) e nell'ALLEGATO 2 (per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), presenti in calce al presente Regolamento, da consegnarsi entro le date indicate sul bando.

Per i subentri restano valide le graduatorie stilate.

Le aree messe a bando saranno così suddivise:

- a) *70% gruppo I* da destinare ai cittadini di cui all'art. 3 comma 2 lettera a) con una riserva del 50% per i cittadini residenti all'interno dell'ambito territoriale (definito nell'apposito allegato dell'avviso pubblico) in cui è ubicato l'orto urbano da assegnare.

Ai fini della graduatoria di assegnazione, saranno presi in considerazione i seguenti parametri:

- reddito calcolato ai fini ISEE del richiedente (ISEE inferiore ad € 15.000,00);
- situazione occupazionale del richiedente (occupato, disoccupato, inoccupato o pensionato);
- numero di persone che fanno parte del nucleo familiare.

b) 10% *gruppo II* da destinare ai cittadini di cui all'art. 3 comma 2 lettera a) con una riserva del 50% per i cittadini residenti all'interno dell'ambito territoriale (definito nell'apposito allegato dell'avviso pubblico) in cui è ubicato l'orto urbano da assegnare.

Ai fini della graduatoria di assegnazione, saranno presi in considerazione i seguenti parametri:

- reddito calcolato ai fini ISEE del richiedente;
- situazione occupazionale del richiedente (occupato, disoccupato, inoccupato o pensionato);
- numero di persone che fanno parte del nucleo familiare.

c) 20% *gruppo III*, da destinare ai soggetti di cui all'art. 3 comma 2 lettera b), previa presentazione di un progetto recante indicazione del numero di persone coinvolte nell'intervento e del/dei responsabile/i dei rapporti intercorrenti con l'Amministrazione Comunale.

2. Le aree per gli orti urbani di *tipo B*, di cui all'art. 5 comma 1 lettera b), saranno assegnate mediante un avviso pubblico, a seguito del quale verrà redatta una graduatoria. Le domande dovranno essere presentate utilizzando l'ALLEGATO 1 (per i cittadini) e l'ALLEGATO 2 (per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) presenti in calce a questo Regolamento, rispettando i modi e i tempi definiti dallo stesso avviso pubblico.

Le aree messe a bando saranno così suddivise:

a) 30% *gruppo I* da destinare ai cittadini di cui all'art. 3 comma 2 lettera a) con una riserva del 50% per i cittadini residenti all'interno dell'ambito territoriale (definito nell'apposito allegato dell'avviso pubblico) in cui è ubicato l'orto urbano da assegnare.

Ai fini della graduatoria di assegnazione, saranno presi in considerazione i seguenti parametri:

- reddito calcolato ai fini ISEE del richiedente (ISEE inferiore ad € 15.000,00);
- situazione occupazionale del richiedente (occupato, disoccupato, inoccupato o pensionato);
- numero di persone che fanno parte del nucleo familiare.

b) 40% *gruppo II* da destinare ai cittadini di cui all'art. 3 comma 2 lettera a) con una riserva del 50% per i cittadini residenti all'interno dell'ambito territoriale (definito nell'apposito allegato dell'avviso pubblico) in cui è ubicato l'orto urbano da assegnare.

Ai fini della graduatoria di assegnazione, saranno presi in considerazione i seguenti parametri:

- reddito calcolato ai fini ISEE del richiedente;
- situazione occupazionale del richiedente (occupato, disoccupato, inoccupato o pensionato);
- numero di persone che fanno parte del nucleo familiare.

c) 30% *gruppo III*, da destinare ai soggetti di cui all'art. 3 comma 2 lettera b), previa presentazione di un progetto recante indicazione del numero di persone coinvolte nell'intervento e del/dei responsabile/i dei rapporti intercorrenti con l'Amministrazione Comunale.

3. Esaurite le graduatorie per il *gruppo I* e per *gruppo III* di cui ai precedenti commi, eventuali aree non assegnate saranno affidate ai richiedenti del *gruppo II*.

4. Tabelle di valutazione dei titoli presentati nelle domande.

TABELLA A

Aree gruppo I (art. 6 comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a)

Aree gruppo II (art. 6 comma 1 lettera b) e art. 6 comma 2 lettera b)

Campo di applicazione	CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Gruppo I - II	Componenti nucleo familiare	- Un solo componente; - due o tre componenti; - da quattro a cinque componenti; - oltre sei componenti.	1 punto 2 punti 3 punti 5 punti
Gruppo I	ISEE*	- Inferiore a € 2.000; - da € 2.000 a 4.000; - da € 4.000 a 7.500; - da € 7.500 a 15.000.	6 punti 4 punti 3 punti 2 punti
Gruppo II	ISEE*	- Tra € 15.000 e 25.000 - oltre € 25.000	3 punti 1 punto
Gruppo I - II	Condizione lavorativa	- Lavoratore dipendente a tempo indeterminato o libero professionista; - pensionato - lavoratore dipendente a tempo determinato; - lavoratore in mobilità, in cassa integrazione, con contratti di solidarietà, ecc; - disoccupato da meno di 12 mesi; - disoccupato da più di 12 mesi, non occupato e senza reddito;	1 punto 2 punti 3 punti 4 punti 5 punti 6 punti

* In caso non venga specificata la fascia ISEE o non sia allegato l'attestato o sia allegato un attestato scaduto si considererà la fascia più alta e verrà attribuito punteggio 0 rispetto a questo parametro.

In caso di parità di punteggio verrà considerata la vicinanza dell'abitazione all'area da coltivare.

TABELLA B

Aree gruppo III (art. 6 comma 1 lettera c) e comma 2 lettera c)

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Progetti specifici	Qualità del progetto specifico su temi inerenti alla coltivazione dell'orto urbano, mediante l'approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto degli alunni/membri dell'associazione.	8 punti
Localizzazione	Sede nel quartiere o nei quartieri limitrofi in cui si trovano gli orti messi a disposizione (come definito in dettaglio nel bando di assegnazione).	4 punti

5. L'Ufficio Comunale si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dagli assegnatari.

6. In caso di rifiuto della concessione dell'orto urbano da parte dell'assegnatario, potrà comunque presentare domanda al bando successivo ma verrà collocato in fondo alla graduatoria stilata.

7. Per l'assegnazione delle aree per gli orti urbani di *tipo C*, di cui all'art. 5 comma 1 lettera c), si prenderà in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, da effettuarsi

presso gli Uffici Competenti tramite presentazione di un'istanza secondo il modello dell'ALLEGATO 3.

8. Affinché l'assegnazione sia produttiva di effetti giuridici occorre che l'assegnatario:

- a) stipuli un contratto di concessione in uso di area pubblica a titolo orto urbano con l'Ufficio Competente accettando con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione stessa;
- b) prenda visione e sottoscriva una copia del presente Regolamento;
- c) sia presente al sopralluogo di consegna e sottoscriva il relativo verbale;
- d) versi la quota di canone stabilita e presenti la ricevuta di effettivo pagamento all'atto della stipula del contratto.

Art. 7

DURATA DELLA CONCESSIONE E DISCIPLINA DEL RELATIVO RAPPORTO

1. I contratti di assegnazione avranno la caratteristica di concessione in uso, a titolo temporaneo e a tempo determinato e saranno stipulati a cura del Responsabile comunale del Servizio, al quale competono anche tutti gli atti conseguenti (es. richiami, decadenze ecc.).

2. La durata della concessione, in caso di terreni adibiti ad orti per la prima volta, sarà di 4 anni in ragione dell'impegno per renderli produttivi; per le assegnazioni successive e per quelle relative ad orti esistenti la durata della concessione sarà di 3 anni. In entrambi i casi ci sarà la possibilità di anticipata disdetta qualora, per motivi personali, non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto. In questo caso è fatto obbligo all'assegnatario darne comunicazione all'Ufficio comunale competente come da successivo art. 11 comma 8.

3. Non è prevista la possibilità di rinnovo della concessione per un'opportuna rotazione nella conduzione degli orti sulla base delle domande presentate in attesa di evasione. Alla scadenza dell'assegnazione, si può presentare una nuova domanda presso l'Ufficio competente o partecipare ad un bando qualora fosse emanato. In attesa di emanazione di un nuovo bando, è facoltà dell'Ente concedere una proroga, non superiore ad un anno, dei contratti in scadenza. In quest'ultimo caso, il pagamento del canone avverrà con rate semestrali anticipate, non rimborsabili in caso di cessione anticipata da parte dell'Ente

4. Alla scadenza, l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

5. A ciascun nucleo familiare non potrà essere assegnato più di un appezzamento di terreno. Ove risultino presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, ne verrà presa in considerazione solo una a scelta dell'interessato.

La domanda va presentata da un componente del nucleo familiare per conto di tutto il nucleo familiare. Il possesso dei requisiti è dichiarato con apposita autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Nel caso di dichiarazione non veritiera l'interessato e il suo nucleo familiare sarà escluso dalla concessione delle aree e decadrà dalla assegnazione.

Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica.

6. L'assegnazione avviene in capo al richiedente, che dovrà coltivarlo in maniera prevalente e con continuità, e potrà essere coadiuvato al più da un familiare, pena la decadenza della concessione. In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto libero sarà concesso ad altro soggetto, ricorrendo alle graduatorie esistenti, salvo che i componenti del nucleo familiare non intendano subentrare nella concessione fino alla naturale scadenza.

Art. 8

NORME DI COMPORTAMENTO E DIVIETI/OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

1. Gli assegnatari s'impegnano a rispettare tutte le regole, i divieti e le condizioni stabilite nel presente regolamento, in particolare:

- a) la produzione ricavata dall'orto, in nessun caso, potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare;
- b) l'orto concesso non è cedibile a terzi a nessun titolo;
- c) in casi di impedimento temporaneo l'assegnatario potrà essere sostituito per un periodo massimo di 6 mesi continuativi, previa esaustiva dichiarazione scritta da parte dello stesso, che indichi il nome della persona a cui affida la gestione temporanea dell'orto. Tale dichiarazione scritta dovrà essere consegnata presso gli Uffici competenti entro una settimana dall'avvenuto impedimento;
- d) l'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno;
- e) i cespugli e gli alberi già presenti sul terreno assegnato non possono essere tagliati o tolti arbitrariamente;
- f) in caso di nuova assegnazione degli orti, in accordo con il subentrante, il precedente assegnatario o i suoi familiari o eredi potranno procedere alla raccolta di quanto da lui seminato. Nel mettere a dimora i prodotti è fatto, tuttavia, obbligo di verificare che il periodo di maturazione non superi, ove possibile, la data di scadenza della concessione;
- g) l'assegnatario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa dalla coltivazione di ortaggi, frutta e fiori. E' vietata la coltivazione di alberi, anche se da frutto, di basso, medio ed alto fusto nonché di piante che possano arrecare allergie o altri danni a persone o cose;
- h) l'orto deve essere tenuto in modo decoroso e pulito, curando in particolare modo l'aspetto estetico, igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso, sia durante il periodo di vegetazione sia durante il periodo di riposo vegetativo;
- i) è dovere dell'assegnatario mantenere tutte le eventuali attrezzature e strutture fornite dal Comune in ordine ed in buono stato di conservazione, provvedendo alla loro periodica manutenzione;
- j) è obbligo dell'assegnatario concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle eventuali parti comuni, liberandole da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente;
- k) non è permesso accedere alla zona orti con auto, motocicli e biciclette, ma bisogna servirsi degli spazi appositamente predisposti;
- l) non è permesso lavare autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni;
- m) non è permesso danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi, a tal proposito è vietato anche prelevare prodotti dagli altri orti;
- n) l'accesso all'orto ed il prelievo dei prodotti è consentito solo agli assegnatari, ai loro familiari e a coloro che siano incaricati della coltivazione;
- o) l'assegnatario dovrà approvvigionarsi di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva (attrezzi, sementi, concimi, ecc);
- p) non è permesso svolgere ogni altra attività contraria alla legge e ai regolamenti comunali;
- q) non è permesso allestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole particelle ortive;
- r) gli assegnatari dovranno rispettare gli orari di accesso eventualmente stabiliti ed indicati su apposita segnaletica, per gli orti del *tipo A*, di cui dall'art. 5 comma 1;
- s) è opportuno osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza degli orti e delle eventuali aree limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia, abuso o danno;

- t) occorre segnalare all'Ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro;
- u) bisogna esibire il proprio documento di identità e copia dell'atto di comodato quando richiesto dal personale appositamente incaricato;
- v) non è permesso abbandonare o accatastare: rifiuti, materiali di risulta, di recupero, inquinanti o nocivi nell'orto e nelle parti comuni;
- w) i rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari secondo quanto stabilito dalla normativa che disciplina la materia, negli appositi contenitori, rispettando anche le disposizioni per la raccolta differenziata;
- x) i residui vegetali dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; in ogni caso devono essere controllati e gestiti in modo tale da non creare problemi di alcun genere, come ad esempio odori, degrado, incuria sul contesto urbano o verso gli altri orti;
- y) è vietato ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
- z) è vietato abbandonare nell'orto attrezzi da lavoro, carriole e qualsiasi altro utensile; tali oggetti dovranno essere obbligatoriamente riposti nel magazzino appositamente previsto;
- aa) è opportuno fare buon uso del sistema di irrigazione, provvedendo alla chiusura dei rubinetti dopo ogni utilizzo, impiegando l'acqua solo per l'annaffiatura e la pulizia delle aree ortive e delle zone comuni;
- bb) nei mesi da Aprile ad Ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato tra le ore 18.00 della sera e le ore 9.00 del mattino con divieto di conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti;
- cc) è vietato effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- dd) è vietato ampliare o modificare l'area assegnata e di coltivare appezzamenti diversi da quelli concessi;
- ee) per le aree di *tipo A – Orti Attrezzati*, di cui all'art. 5 comma 1 lettera a), non è concesso modificare la recinzione installata dall'Amministrazione Comunale all'atto della ripartizione di un lotto in relativi orti urbani. Per le aree di *tipo B – Orti da Attrezzare* e di *tipo C – Orti Spontanei*, definiti dall'art. 5 comma 1 lettera b) e c), i lotti devono essere recintati dall'assegnatario; è fatto obbligo utilizzare una rete metallica che non occulti la vista dell'orto o parte di esso, infissa nel terreno dell'altezza massima di 1,50 m;
- ff) è concesso approvvigionarsi di un ricovero per gli attrezzi, qualora non fosse già fornito dall'Amministrazione Comunale di dimensioni massime 150 x 80 x 80 cm da tenere all'interno dell'appezzamento concesso. E' vietato costruire capanni, serre temporanee, o qualsiasi altra struttura fissa o mobile che occulti la vista dell'orto o di parte di esso, a meno che non sia espressamente prevista e realizzata dall'Amministrazione Comunale;
- gg) è fatto divieto recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- hh) è vietato accendere fuochi sia per bruciare sterpaglie che per altro uso;
- ii) è vietato installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro ossa arrecare danni all'incolumità altrui;
- jj) è vietato allevare animali di qualsiasi tipo o introdurre animali incustoditi all'interno dell'orto e nelle parti comuni;
- kk) l'assegnatario si impegna ad usare, quando possibile, stallatico e/o concimi biologici e a contenere entro i limiti strettamente indispensabili l'uso di anticrittogamici ponendo la

massima attenzione alla loro distribuzione affinché i prodotti non siano irrorati negli orti vicini o nei corsi d'acqua; **si impegna inoltre a non usare il glifosato come diserbante;**

- II) per quanto concerne l'uso di fitofarmaci, l'assegnatario dovrà attenersi a quanto stabilito nel Piano di Azione Nazionale adottato con Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014.

Art. 9

CANONE ANNUALE DI GESTIONE E RIPARTO DELLE SPESE

1. Ciascun assegnatario sostiene le spese per la manutenzione ordinaria senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.

2. Gli assegnatari dovranno corrispondere al Comune un contributo forfettario annuale denominato *canone annuale*. Quest'ultimo dovrà essere versato in un'unica soluzione anticipata, non oltre 7 giorni dall'avvenuta assegnazione del lotto e comunque prima dell'effettivo utilizzo delle aree a disposizione.

Per gli anni d'esercizio successivi la somma dovrà essere corrisposta a cadenza annuale anticipata.

- a) Per le aree di *tipo A – Orti Attrezzati*, di cui all'art. 5 comma 1 lettera a), il canone annuale contribuirà a coprire le spese di gestione, in particolare l'occupazione di suolo pubblico, la fornitura dell'acqua e lo smaltimento dei rifiuti non compostabili. L'entità del contributo è descritta dalla seguente tabella:

Assegnatario	Importo
con ISEE inferiore a € 15.000	€ 10
con ISEE superiore a € 15.000	€ 30
Ente, di cui all'art. 3 c. 1, lett. B) Ridotto del 50% per le ONLUS *	€ 100

- b) Per le aree di *tipo B – Orti da Attrezzare* e *tipo C – Orti Spontanei*, di cui all'art. 5 comma 1 lettere b) e c), il canone annuale contribuirà a coprire le spese per l'occupazione del suolo pubblico. L'entità del contributo è descritta dalla seguente tabella:

Assegnatario	Importo
con ISEE inferiore a € 15.000	€ -
con ISEE superiore a € 15.000	€ 20
Ente, di cui all'art. 3 c. 1, lett. B) con esclusione delle ONLUS *	€ 90

* Ai sensi dell'art. 24 del "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE" Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 Ottobre 1998, n. 172, sono esenti dal canone le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica dell'ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

L'importo del canone annuale è stato determinato in via presuntiva sulla base di un'analisi tecnico-economica. L'Amministrazione Comunale si riserva di adeguare detto importo, a seguito della rilevazione dell'effettivo andamento dei costi di gestione.

Nell'eventualità che si presenti la necessità di sostenere spese di straordinaria amministrazione, esse saranno valutate sia dal competente Assessorato che dai referenti, con la finalità di stabilire chi e in quale misura debba provvedere alle stesse.

3. Il mancato pagamento del canone annuale oltre un mese dalla data di scadenza prevista comporta la decadenza della concessione.

4. In caso di subentro, il canone annuale è da versare per intero e sarà valido per dodici mesi a partire dalla data di stipula della concessione .

5. Nei casi d'interruzione, decadenza, revoca e cessazione per qualunque altro motivo della concessione i versamenti relativi ai canoni e alle quote forfettarie, di cui al presente articolo comma 2, non verranno in ogni caso rimborsati.

Art. 10 RESPONSABILITA'

1. La responsabilità in ordine alla conduzione delle parcelle ortive individuali e delle zone comuni grava sull'assegnatario, anche con riguardo a danni eventualmente causati a persone o a cose derivati dall'attività ortiva.

L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano assegnato.

Art. 11 REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione è data a titolo temporaneo ed è revocabile in qualsiasi momento, anche senza preavviso, con provvedimento insindacabile, per destinare l'area in questione ad altro uso, per variazione del P.R.G. o per altro pubblico interesse.

2. Le aree revocate rientreranno nella disponibilità comunale ed eventuali miglioramenti apportati resteranno di proprietà del Comune senza il riconoscimento di alcuna indennità.

3. L'Ufficio Competente dell'Amministrazione Comunale potrà revocare l'assegnazione anche in seguito a gravi inadempienze, con atto scritto e motivato, per reiterato mancato rispetto dei doveri dell'assegnatario.

In particolare, la concessione sarà revocata, senza diritto di indennità, nei seguenti casi:

- a) subaffitto;
- b) abbandono o mancata coltivazione dell'orto anche per una sola stagione;
- c) sopravvenuta ed accertata impossibilità dell'assegnatario a proseguire nella coltivazione dell'orto;
- d) mancato pagamento del canone annuale nei tempi stabiliti;
- e) commercio dei prodotti dell'orto;
- f) utilizzo di manodopera retribuita;
- g) modifica della destinazione d'uso dello spazio concesso;
- h) rinuncia volontaria dell'assegnatario;
- i) perdita dei requisiti dell'assegnatario, come ad esempio il cambio di residenza;
- j) ogni altro comportamento contrario alle disposizioni del presente Regolamento e, più in generale, alla legislazione vigente in materia civile, penale e amministrativa;
- k) mancato rispetto di vincoli e prescrizioni stabiliti dal precedente art. 8.

4. La decadenza sarà attivata d'ufficio e verrà dichiarata dal Dirigente comunale del Servizio, previo esperimento di apposita istruttoria e nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo.

5. In caso di danni provocati dall'assegnatario o dovuti ad un uso improprio del bene assegnato, l'Amministrazione Comunale procederà con messa in mora e diffida ad adempiere entro 20 giorni dalla ricezione della stessa per ripristinare lo stato dei luoghi; in caso contrario si procederà alla risoluzione del contratto di assegnazione con conseguente risarcimento degli eventuali danni arrecati all'area e/o alle attrezzature fornite per gli orti di *tipo A* di cui all'art. 5 comma 1 lettera a).

6. In caso di modifica della destinazione d'uso l'assegnatario sarà tenuto a rimborsare al Comune le spese per il ripristino delle condizioni iniziali;

7. L'assegnatario in tutti i casi sopra citati è tenuto a restituire l'orto urbano entro tre mesi dalla richiesta di Competenti Uffici e senza che gli spetti nessun diritto o risarcimento.

8. In caso di rinuncia, l'assegnatario avrà il dovere di darne atto all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione. In particolare dovrà fornire all'Ufficio preposto una comunicazione scritta, che dovrà essere recapitata tramite raccomandata A/R, Posta Elettronica Certificata o brevi manu.

9. Per i subentri sarà contattato il primo in graduatoria, il quale dovrà far fronte a tutti gli adempimenti già elencati nell'art. 6 comma 8.

TITOLO III

Art. 12

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è suscettibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dal Consiglio Comunale sulla base di normative intervenute o delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione.

2. La Giunta Comunale provvederà ad aggiornare, se necessario, la modulistica per le istanze di cui agli allegati 1, 2, e 3.

Art. 13

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione. La mancata sottoscrizione comporta la revoca immediata della concessione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile.